

N. R.G. 3124/2018



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA**

Sezione Seconda Civile

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Antonio Picardi Presidente
Dott.ssa Vittoria Cuogo Giudice relatore
Dott. Ludovico Rossi Giudice

all'esito della Camera di Consiglio del 15.9.2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3124/2018 promossa da:

[REDACTED],

con il patrocinio dell'avv. MAURO MENEGHINI

ATTORE

contro

[REDACTED],

con il patrocinio dell'avv. G. [REDACTED]

CONVENUTO

con l'intervento necessario del

PUBBLICO MINISTERO presso Procura della Repubblica del Tribunale di Vicenza,

INTERVENUTO EX LEGE

Oggetto: querela di falso

Udienza di p.c.: 10.3.2022

Conclusioni parte attrice:

*"piaccia all'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis,
- accertare e dichiarare la falsità della sottoscrizione e della dichiarazione riferita al legale
rappresentante di [REDACTED] ed apposta in calce alla 'dichiarazione di debito' in favore di [REDACTED]
[REDACTED], datata 14/07/2009, di cui in atti;*

- accertare e dichiarare la falsità (ideologica per induzione) del decreto ingiuntivo n. 1392/2011 ing., 562/11 r.c.civ. emesso dal Tribunale di Vicenza 27/05/2011, pubblicato in data 30/05/2011, notificato in data 21/07/2011,
- spese e competenze di causa rifuse.”

Conclusioni parte convenuta:

- “1- Siano respinte le domande avversarie in quanto inammissibili e comunque infondate per i motivi esposti in atti;
- 2- Spese e compensi di lite interamente rifiuti con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori attorei i quali hanno anticipato le prime e non riscosso i secondi.”

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione ritualmente notificato [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] chiedendo fosse accertata e dichiarata la falsità della sottoscrizione e della dichiarazione riferita a [REDACTED], apposta in calce alla dichiarazione di debito in favore di [REDACTED], recante la data del 14.7.2009, nonché di accertare e dichiarare la falsità, ideologica per induzione, del decreto ingiuntivo n. 1392/2011 emesso dal Tribunale di Vicenza il 27.5.2011, pubblicato in data 30.5.2011 e notificato il 21.7.2011.

Parte attrice rappresentava, in fatto, che la dichiarazione di debito del 14.7.2009 – posta a fondamento di successive azioni esecutive, descritte in atti, intentate dal convenuto nei confronti di [REDACTED] – trovava causa nell’ambito di complessi rapporti di debito all’epoca intercorrenti tra il convenuto e [REDACTED] nonché dall’influenza da questi esercitata nei confronti di [REDACTED] Amministratore Unico della società all’epoca dei fatti. Rappresentava, inoltre, di aver preso visione di tale documento solo in data 17.1.2018 con il deposito effettuato dal [REDACTED] – a seguito di ordine giudiziale di esibizione (doc.16) nell’ambito del giudizio rubricato al R.G. n. 6625/2015 – delle copie informatiche del contratto preliminare sottoscritto in data 7.7.2009 e della dichiarazione di debito e/o garanzia del 14.7.2009, dimesse nel presente giudizio *sub* doc. 24, a, b e c.

Allegata la discrepanza, per forma e tratto, tra le sottoscrizioni poste dal legale rappresentante di [REDACTED] in calce ai documenti sopra menzionati – anche alla luce della dichiarazione resa per iscritto da [REDACTED] il 14.2.2018, di cui al doc. 25 – l’odierna attrice contestava l’apocriefa della firma apposta nella dichiarazione del 14.7.2009 e concludeva chiedendo l’accoglimento delle conclusioni come sopra rassegnate.

2. Con comparso di costituzione e risposta tempestivamente depositata si costituiva in giudizio [REDACTED] eccependo l’inammissibilità della domanda avversaria, nonché l’infondatezza della stessa, sia in fatto che in diritto.

In fatto, il convenuto rappresentava come il riconoscimento di debito del 14.7.2009 risultasse già allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, notificato a controparte presso la sede legale di [REDACTED]

S.r.l., deducendo quindi l'infondatezza delle affermazioni attoree riguardanti sia la pretesa notificata a soggetto non riconducibile alla società, sia l'asserita impossibilità di prendere visione della dichiarazione del 14.7.2009 prima del 17.1.2018. Allegava, inoltre, la non veridicità di quanto *ex adverso* rappresentato in ordine al tentativo di comporre bonariamente la vertenza relativa al contratto preliminare sottoscritto il 7.7.2009, denunciando l'incompatibilità tra la posizione processuale assunta da controparte nel presente giudizio e quella, invece, tenuta nelle vertenze precedentemente intercorse.

In diritto, parte convenuta preliminarmente eccepiva l'inammissibilità della domanda attorea per difetto dell'interesse ad agire, deducendo l'impossibilità della proposizione di una querela di falso in ordine ad un documento coperto dal giudicato. Allegava, poi, l'infondatezza della domanda avversaria in ordine alla riferibilità della sottoscrizione della dichiarazione di debito del 14.7.2009 alla Società attrice, rilevando come anche tale elemento fosse presupposto indefettibile del giudicato creatosi a seguito della mancata opposizione del decreto ingiuntivo n. 1392/2011 del 30.5.2011.

Contestate, infine, le deduzioni attoree in ordine all'apocrifia della firma, così come la veridicità della dichiarazione di cui al documento n. 25 di parte attrice, ed eccepito il legittimo affidamento in ordine all'opponibilità della scrittura privata di cui è causa, concludeva chiedendo il rigetto delle domande avversarie con intera rifusione delle spese di giudizio.

3. Alla prima udienza tenutasi in data 2.10.2018 il G.I., su richiesta dei procuratori delle parti, concedeva i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., indi la causa veniva rinviata per discussione sui mezzi di prova all'udienza del 16.4.2019. La causa veniva istruita mediante CTU grafologica, all'esito della quale, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.3.2022, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le determinazioni di competenza.

All'udienza del 10.3.2022 – che si teneva con le modalità della trattazione scritta ai sensi degli artt. 83, co. 5 e 7, lett. h), D.L. 18/2020 e 221 D.L. 34/2020 e ss.mm.ii. – i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da rispettivi fogli di p.c. depositati telematicamente e il G. tratteneva la causa in decisione riservando di riferire al collegio, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

4. Interamente spirati i termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali, preliminarmente si osserva, in generale, come la querela di falso abbia il fine di togliere ad un atto pubblico o a una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede ed a servire come mezzo di prova di fatti o rapporti, e come la medesima sia proponibile contro chi possa avvalersi del documento per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione.

Nel caso di specie, la società attrice ha promosso querela di falso in via principale (ex comb. disposto artt. 221 c.p.c. e 2702 c.c.) contestando la paternità della firma apposta in calce alla dichiarazione del 14.7.2009 al legale rappresentante di [REDACTED], sig. [REDACTED]. Peculiarità del caso al vaglio del Collegio è che tale scrittura privata era stata previamente utilizzata dal convenuto [REDACTED] per ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti della società attrice – decreto ingiuntivo n. 1392/2011 emesso dall'intestato Tribunale in data 27.5.2011 - e divenuto esecutivo per mancata opposizione (cfr. doc. 1 parte attrice).

Ne consegue che, tenuto conto delle allegazioni attoree, oggetto del presente procedimento è il vaglio in ordine alla falsità o meno della sottoscrizione apposta nella dichiarazione datata 14.7.2009, o meglio se la firma vergata a mano apposta sotto alla dicitura in stampatello "[REDACTED] s.r.l." sia o meno stata materialmente eseguita dal legale rappresentante della società alla data dell'atto, ossia in definitiva se sia attribuibile a [REDACTED]. E tanto in considerazione dello scopo dello strumento di cui trattasi, volto ad escludere la riconducibilità di una sottoscrizione a un certo soggetto – sottoscrizione da cui l'art. 2702 c.c. fa derivare la paternità di un documento e delle dichiarazioni in esso contenute in capo al soggetto che lo ha sottoscritto.

Tanto comporta evidentemente l'inammissibilità della domanda attorea volta ad *"accertare e dichiarare la falsità (ideologica per induzione) del decreto ingiuntivo n. 1392/2011 emesso dal Tribunale di Vicenza il 27.5.2011, pubblicato in data 30.5.2011, notificato in data 21.7.2011"* non rientrando tale statuizione nell'ambito della cognizione del Tribunale adito con lo strumento della querela di falso avente ad oggetto uno dei documenti sulla base dei quali il provvedimento monitorio è stato emesso, né potendosi emettere pronuncia alcuna in relazione a fattispecie che possono semmai assumere astrattamente rilievo penale.

Così delineato l'oggetto del giudizio, questione preliminare da affrontare attiene all'eccezione di inammissibilità dell'azione attorea per difetto di interesse ad agire come svolta dal patrocinio di parte convenuta: sostiene [REDACTED] come la definitività del decreto ingiuntivo, ottenuto sulla base del documento la cui autenticità è messa in contestazione in questa sede, precluda la proponibilità del rimedio in esame in ragione del formarsi del giudicato, sia in ordine alla pretesa creditoria, sia in ordine all'assenza di fatti impeditivi del diritto – che sarebbero rappresentati dalla asserita non riconducibilità della firma apposta alla dichiarazione di debito al l.r. della [REDACTED].

Ad avviso del Collegio l'eccezione non merita accoglimento.

Sul punto va dato atto che le odierne contendenti citano precedenti di legittimità da cui inferiscono l'esistenza di due diversi orientamenti, il primo espresso da Corte Cassazione n. 2212/2020 e Cass. civ. n. 27353/2014, e il secondo espresso da Cass. civ. n. 19413/2017.

Secondo quest'ultimo orientamento (invocato da parte convenuta) la proposizione della querela di falso sarebbe preclusa laddove sia intervenuto, tra le parti, sul punto dell'autenticità del documento, un accertamento definitivo coperto da giudicato, non potendo il valore probatorio del documento essere nuovamente messo in discussione una volta che sia stato positivamente riconosciuto dalla pronuncia diventa irretrattabile. Difetterebbe, in tale caso, l'interesse ad agire del querelante non potendo l'accertamento avere luogo in quanto coperto dal giudicato: giudicato in ordine alla *veridicità del documento* oggetto di querela che la Suprema Corte - in quel caso - ha ravvisato essendo il decreto ingiuntivo, emesso sulla base di quel documento, oramai passato in giudicato e divenuto esecutivo (si riporta un passo della parte motiva di detta sentenza: *"il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, nonché l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione. [...] Ne discende ancora che la querela di falso non potesse essere sorretta dall'interesse ad agire come sopra definito. Infatti chi propone la querela di falso non può aspirare a una situazione di certezza, con riferimento al tema della autenticità del documento, se quella certezza è già esistente, in quanto consacrata in un giudicato"*).

Al contrario, le pronunce citate da parte attrice esprimono il principio secondo cui *"avendo lo scopo di privare l'atto fidefacente della sua idoneità alla pubblica fede, con accertamento efficace erga omnes, la querela di falso può essere proposta in via principale anche se il documento impugnato è stato già prodotto in un diverso giudizio, non essendo previsto alcun obbligo di proporre la querela in via incidentale (Cass. 7 ottobre 2008, n. 24725). Ai sensi dell'art. 221 c.p.c., la querela di falso può essere sempre proposta finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, essendo irrilevante che il querelante abbia tacitamente o espressamente riconosciuto la sottoscrizione del documento di cui allega la falsità (Cass. 21 ottobre 2008, n. 25556)"* (Cass. 30.1.2020, n. 2212). Nel caso concreto, la Suprema Corte riteneva ammissibile la querela di falso promossa in via principale dall'attore in relazione alle sottoscrizioni a suo nome figuranti su un contratto di finanziamento, azionato in monitorio ed originante procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo che poi si concludeva con declaratoria di estinzione per mancata riassunzione, determinando quindi (anche in quel caso) la definitività del decreto opposto.

Orbene trattasi di casi parzialmente assimilabili in cui, in sostanza, il documento di cui si assume la falsità della sottoscrizione viene utilizzato per ottenere un provvedimento monitorio, il quale poi diviene definitivo vuoi per mancata opposizione, vuoi per estinzione del giudizio.

Ritiene il Collegio di doversi ispirare a quest'ultimo orientamento tenuto conto delle disposizioni codicistiche che disciplinano la querela di falso, oltrechè delle peculiarità del caso di specie in cui viene in evidenza un provvedimento emesso all'esito di procedimento speciale sommario – il decreto ingiuntivo appunto.

Va infatti sottolineato che, secondo il testuale disposto di cui all'art. 221 c.p.c., la proposizione della querela di falso è preclusa solamente nell'ipotesi in cui "*la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato*": il che evidentemente sta a significare che l'oggetto dell'accertamento con efficacia di giudicato deve attenere alla verità del documento, ossia alla effettiva riconducibilità delle sottoscrizioni a colui che appare averle apposte al documento.

Occorre allora chiedersi se, in caso di definitività per mancata opposizione a decreto ingiuntivo, tale provvedimento – che senz'altro diviene definitivo e inoppugnabile con il rimedio dell'opposizione ordinaria – contenga anche un accertamento in ordine alla verità del documento, ostativo alla proposizione della querela di falso.

Ad avviso del Collegio non può concludersi in tal senso atteso che oggetto del vaglio del giudice del monitorio è la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. per l'emissione dell'ordine di pagamento, sulla base della sola documentazione dimessa dal creditore: l'ordine di pagamento non presuppone alcun accertamento in ordine alla verità dei documenti posti dal creditore a fondamento della domanda, dovendo il Giudice, nell'ambito di quel procedimento, procedere a valutazione sommaria sulla base degli elementi offerti da chi si afferma creditore, non potendo che attribuir loro l'efficacia che le norme del codice civile vi ricollegano, in relazione a come appaiono, essendo ogni contestazione in merito alla loro validità e/o efficacia riservata all'eventuale giudizio di opposizione a cognizione piena che realizza il contraddittorio differito con il debitore.

Né a maggior ragione può ritenersi implicitamente insito nell'emissione del decreto ingiuntivo e nella definitività dello stesso conseguente a mancata opposizione, *anche* l'accertamento in ordine all'autenticità delle sottoscrizioni apposte ai documenti prodotti, vuoi *inter partes*, vuoi *erga omnes*: e questo per l'evidente motivo per cui, non essendo stato promosso giudizio di opposizione, il debitore opponente non ha potuto introdurre nel giudizio di merito a cognizione piena le contestazioni in ordine all'autenticità delle sottoscrizioni (vuoi mediante disconoscimento, vuoi mediante proposizione di querela di falso incidentale), cosicchè la questione della verità della sottoscrizione non è stata concretamente posta al vaglio di alcun giudice.

In altre parole, dunque, ritiene questo Collegio maggiormente conforme a diritto la statuizione di cui a Cass. civ. n. 2212/2020 laddove esclude che il giudicato sul decreto ingiuntivo si estenda dall'accertamento in ordine all'esistenza del credito di restituzione *inter partes*, all'autenticità *erga*

omnes delle sottoscrizioni dei documenti (in quel caso contratti di finanziamento, nel presente caso dichiarazione di debito) posti alla base della pretesa creditoria del ricorrente.

Tanto appare, del resto, maggiormente conforme alla disciplina della querela di falso in relazione alla quale l'ordinamento non prevede alcuna decadenza dalla facoltà di deduzione.

Come è stato efficacemente osservato, infatti, la parte nei cui confronti venga prodotto una scrittura privata può optare tra la facoltà di disconoscerla e la possibilità di proporre querela di falso, essendo diversi gli effetti legati ai due mezzi di tutela: la rimozione del valore del documento limitatamente alla controversia, oppure con efficacia *erga omnes*. In difetto di limitazioni di legge - non essendo infatti previsto alcun obbligo di proporre la querela di falso in capo al soggetto che intende disconoscere la scrittura oppostagli - non può negarsi a detta parte di optare per uno strumento per lei più gravoso ma rivolto al conseguimento di un significato più ampio e definitivo, quale quello della completa rimozione del valore del documento con effetti *erga omnes* e non nei soli riguardi della controparte (cfr. Cass. civ. n. 24725/2008: *“La querela può essere proposta in via principale anche se il documento in questione è stato già prodotto in un diverso giudizio, non essendo previsto nel sistema alcun obbligo, per il querelante, di proporre in tal caso la querela in via incidentale”*).

Ma allora, se l'ordinamento non pone alcun obbligo di proporre querela di falso incidentale, potendo la parte optare per la proposizione di autonomo procedimento di querela di falso in via principale, anche in un secondo momento, *a maggior ragione* deve ritenersi ammissibile l'introduzione della querela di falso in via principale anche a seguito di intervenuta esecutività del d.i., non essendo precluso per quanto detto azionare il rimedio anche a seguito della conclusione di un giudizio laddove risulti rispettata la condizione di cui all'art. 221 c.p.c. di assenza di accertamento con efficacia di giudicato in relazione alla verità del documento.

Ancora una volta, dunque, quello che rileva è che non vi sia alcuna statuizione avente efficacia di giudicato in ordine alla verità del documento, che, si ripete, non si può trarre dalla mancata opposizione al d.i. e sopravvenuta definitività perché difetta in radice - proprio a causa della mancata opposizione, sede nella quale al debitore opponente è data la possibilità di svolgere contestazioni in ordine alla validità di un documento utilizzato contro di lui - alcun accertamento in ordine alla verità del documento, che si ripete è *thema* non sottoposto al vaglio del giudice del monitorio.

Tale conclusione, da ultimo, appare coerente anche con principi espressi dalla Suprema Corte in altro arresto, ossia Cass. civ. n. 27353/2014 in cui si trattava di querela di falso di testamento olografo asseritamente ritenuto falso: anche in quel caso la Corte concludeva per l'ammissibilità della querela di falso proposta, in ragione del fatto che in precedente giudizio di divisione ereditaria non vi era stato alcun accertamento in ordine alla falsità della sottoscrizione apposta al testamento

olografo in contestazione. E quindi sottendendo, ancora una volta, l'idea che occorra valutare in concreto se negli eventuali procedimenti svoltisi prima della proposizione della querela di falso in via principale, sia o meno stata vagliata la questione della veridicità/falsità della firma apposta alla scrittura privata in contestazione.

Per tutti questi motivi, pertanto, l'iniziativa attorea è ammissibile, avendo la stessa chiaro interesse ad agire per l'accertamento della falsità della dichiarazione del 14.7.2009 posta a fondamento del d.i. nel frattempo emesso dall'intestato Tribunale, anche in ragione del fatto che espressamente rappresentava la volontà di proporre giudizio di revocazione del detto provvedimento (sussistendo quindi un interesse effettivo, concreto ed attuale atteso che la declaratoria di falsità è un presupposto del rimedio della revocazione straordinaria del decreto ingiuntivo).

5. Sgombrato ogni dubbio quanto all'ammissibilità della proposta querela di falso, nel merito si richiamano gli esiti della consulenza grafologica svolta, cui si ritiene di aderire trattandosi di accertamento svolto all'esito di approfondita analisi, esente da rilievi critici o metodologici.

Il CTU dott. ~~Enotta~~ ha concluso per la non riconducibilità alla mano del sig. ~~Radames~~ della firma apposta alla dichiarazione datata 14.7.2009 di cui al doc. 24b attoreo in atti (cfr. relazione peritale pag. 23-24) rilevando che *"la firma in verifica può essere ritenuta semplicemente la scritta ~~Radames~~ eseguita da altra natura grafomotoria, non curante nemmeno di tentare una imitazione immettendo magari le proprie più genuine caratteristiche grafoscrittorie nella firma contestata"*. Il CTU, previa acquisizione di saggio grafico del ~~Radames~~, nonché ispezione strumentale dei documenti in esame con apparecchiatura specifica (luce in trasparenza, lampada di wood, luce radente, lente a forte ingrandimento), analizzava il complesso delle firme comparative prestate dal Radames e le confrontava poi con il tracciato in verifica rilevandone importanti non verosimiglianze (cfr. relazione peritale pag. 17 e ss. quanto a diversa accelerazione del movimento, aspetti o grafismi di tipo fuggitivo, intensità forza grafica complessiva e distribuzione ritmica della pressione del tracciato grafologico).

Osservava il grafologo che *"nella fase di ispezione strumentale è stata posta attenzione alla spontaneità grafica ideoesecutiva redazionale e il tracciato "XI" non ha messo in evidenza ritocchi, rabberciamenti grafici, riprese o giustapposizioni di tratto, rendendo almeno dubbia la sua genuinità redazionale, indipendentemente dalle constatazioni di natura grafologica, anche se, tale rilievo non esclude l'imitazione a mano libera"*(cfr. relazione peritale pag. 23); dava atto, poi, di aver posto attenzione alle modalità di erogazione e modulazione della pressione grafica lungo le ampiezze letterali ed il tracciato nel suo insieme, nonché quanto al livello del rapporto fluidità-stentantezza grafoscrittoria di tutto il materiale inserito nel processo di confronto, traendone ancora

una volta "forti indicazioni di non verosimiglianza, permettendo di ritenere la firma in verifica non riconducibile alla mano del sig. ~~F. B. R.~~".

Richiamate le conclusioni del CTU nominato dal Tribunale, visto l'art. 226 c.p.c. va pertanto accertato e dichiarato che la firma apposta in calce alla dichiarazione del 14.7.2009 di cui al doc. 24b attoreo, in corrispondenza della dicitura scritta a stampatello "~~L. S. S.~~s.r.l." non è stata apposta dal sig. ~~F. B. R.~~, legale rappresentante della detta società alla data del documento. Con ogni conseguente ed ulteriore statuizione ai sensi dell'art. 226 c.p.c.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore indeterminabile compreso tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00.

Le spese della CTU come già liquidate vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:

- 1) accerta e dichiara la falsità della sottoscrizione apparentemente riconducibile a ~~L. S. S.~~s.r.l., e per essa al legale rappresentante pro tempore sig. ~~F. B. R.~~, posta in calce alla "dichiarazione di debito" sottoscritta in Vicenza in data 14.7.2009 tra ~~M. S. S.~~, ~~P. S. S.~~ e ~~L. S. S.~~S.r.l.;
- 2) ordina conseguentemente, ai sensi degli artt. 226 c.p.c. e 537 c.p.p. che, a cura del Cancelliere, sia fatta menzione della qui dichiarata falsità dell'atto sull'originale del documento in oggetto;
- 3) condanna ~~P. S. S.~~ a rifondere a ~~L. S. S.~~s.r.l. le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per spese documentate, € 7.254,00 per compenso professionale (di cui € 1.620,00 per la fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva, € 1.720,00 per la fase istruttoria ed € 2.767,00 per la fase decisionale), oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Pone definitivamente le spese di CTU come liquidate a carico di ~~P. S. S.~~.

Vicenza, all'esito della Camera di Consiglio del 15.9.2022.

Il Giudice estensore

Dott.ssa Vittoria Cuogo

Il Presidente

Dott. Antonio Picardi